

293  
Numero della proposta  
**293**

151

## CAMERA DEI DEPUTATI

—  
Sessione 186 *7-18-69*  
—

Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. Aprile 1869.  
dal Ministro Dei Lavori Pubbli

OGGETTO

---

Relatore

Approvata nella tornata del

186

---



## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dei lavori pubblici

(PASINI)

*nella tornata del 28 aprile 1869.*

Convalidazione del regio decreto 23 ottobre 1868, numero 4763, che approva la convenzione stipulata colla società dell'Alta Italia per l'erezione di una stazione ferroviaria marittima a Venezia.

**SIGNORI!** — Il sottoscritto propose nel bilancio 1869 lo stanziamento di lire 300,000 al capitolo 98 del Ministero dei lavori pubblici per la stazione marittima della ferrovia di Venezia, e ciò come conseguenza necessaria del trattato di pace coll'Austria, della convenzione 4 ottobre 1868 e del decreto reale 23 ottobre 1868. Egli reputava che l'opera essendo di-

pendente da stipulazioni internazionali, e il contratto speciale avendo ricevuto l'approvazione del Consiglio di Stato, potesse la somma stanziarsi in un articolo di bilancio, senza bisogno di una legge speciale. Ma poiché la Commissione del bilancio ha sollevato un dubbio sopra detto punto, il sottoscritto ha l'onore di proporre alla Camera il seguente progetto di legge:

# PROGETTO DI LEGGE

---

## VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

---

### Art. 1.

È convalidato il regio decreto 23 ottobre 1868, numero 4763, che approva la convenzione stipulata tra il Governo e la società delle strade ferrate dell'Alta Italia per l'erezione di una stazione ferroviaria marittima a Venezia.

### Art. 2.

È approvata la somma di lire 880,000 per la esecuzione di detta opera, delle quali lire 300,000 saranno iscritte nel bilancio 1869, Ministero dei lavori pubblici, capitolo 98.



4  
Lanciano non ha ancora stazione marit-  
tima speciale di Strada ferrata).

A provvederla, sotto il governo  
austriaco, era stabilito che si fa-  
rebbe nella località denominata

Prata delle Lattore lungo il Canale del

la Giudeua. Ed a quest' uopo, tra  
la Compagnia delle Strada ferrata  
austriaca del sud ed il ministro  
imperiale delle finanze e del com-  
mercio, colla convenzione 27 febbraio  
1866 si pattuiva, che la stazione  
sarebbe eretta a carico della Compa-  
gnia mediante il pagamento in  
dodici anni di un milione e me-  
zzo di fiorini, oltre l'obbligo per par-  
te dello Stato di preparare e fornir-  
e a sue spese il suolo, ed a me-  
glio dire l'area, su cui ~~si~~ innal-  
zare la stazione medesima.

Avvenuta la pace con l'Austria le  
obbligazioni del governo austriaco  
si trasferirono nel governo italiano  
in forza degli articoli fissi del trat-  
tato di pace 3 ottobre 1866, alcuni  
dei quali <sup>(il 10°)</sup> per riguardano il sogget-  
to che ne occupa. Ed alla Compa-  
gnia della Strada ferrata del sud





curia della

comune di ~~opere~~ illustri  
uomini d'arte, si appalesa  
manifesto non solo ad altri  
uomini dell'arte, ma a chic-  
chessia sappia leggere in una  
pianta. Il perche' da nessuno  
puo' porsi in dubbio la ser-  
vazione asservita nel mandare  
ad effetto le stipulazioni colla  
Austria, e dotare Venezia di  
quanto le si spetta a vantaggio  
non tanto suo <sup>pure</sup> ma si'  
quanto della  
nazione).

Resta a vedere se il sovvertimento  
porti aggravo all'erario.

Colla concessione del 6 ottobre 1868  
approvata dal preletato decreto del  
23 stesso mese N. 4763, la Societa'  
dell'Alta Italia si obbliga di  
eseguire ad intero suo carico e  
spesa la stazione marittima nel  
sito cangiato, designate le opere  
in un elenco estimativo <sup>unito</sup> allegato  
alla concessione stessa, e prefa-  
te in un tipo che porta la medes-  
sima data. ~~La spesa~~ da stima  
delle opere ~~stata~~ figurata per lire  
italiane 3,705,000, dichiarate  
pari a fiorini austriaci un mi-

lione e equivalente mlti. ~~stipulato~~  
trasporti in allegato ~~la~~ ~~alla~~  
~~la~~ annualità di pagamento  
di detta somma in fiorini, con=  
presi gli ~~annuali~~ interessi alla  
ragione del cinque per cento, an=  
nualità che ritengono conformi  
alle ~~previdenze~~ ~~costituite~~ ~~patuite~~ col  
la ~~società~~ compagnia austriaca  
del Sud. (da società dell'alta  
Italia costruisce minore tratta di  
non facile strada ferrata (forse metri 600),  
~~non~~ non traversando più tre ri=  
vi per giungere alle Lettere; e que=  
sto vantaggio, giova credere, offere=  
ffato tenuto in conto nei regola=  
te. Comunque è certo che il  
Governo ~~non~~ ~~gode~~ ~~più~~ ~~di~~  
avere di tutte altre consuetu=  
di) <sup>nell'</sup> per adempiere al carico ori=  
ginario di preparare il polo al=  
la stazione.

Letto stipulato

Su questo particolare si aggira il  
progetto di legge presentato all'  
esame della Commissione generale  
del bicennio. Ed in questo parti=  
colate dimostrazioni risultanti dai  
documenti esaminati non patiscono  
eccezione. Alle Lettere si tratta di  
fare spazio tra case e proprietà di

salvo cresciuto co' corrispondenti pro-  
sa, operando dritto d' appropri-  
zione, e sottoposto quindi alle dis-  
fatta, invertege e ~~confusione~~ <sup>indennità</sup> ~~ad esse~~  
ad esso coerente. Di più la cinta della  
dotata erigibile su palafitte a notevole  
profondità ~~e~~ <sup>per</sup> ~~lunghezza~~  
quindi doppia fonte di presumi-  
bili aumenti su qualunque ben  
giustificata previsione, e rischio  
quasi sicuro di fare giunta  
alle somme stanziare.

L non ~~si~~ <sup>ricorre</sup>

Nella nuova località imangi il  
"Campo di Marte" ~~non si~~ <sup>prevede</sup> di dette  
infauste circostanze. La spesa  
la cui si sovrabbia l'erario pro-  
cede da poche partite di tem-  
plie escavazione, come dimostra  
il documento XV allegato al  
Rapporto della Commissione gene-  
rale sul bilancio 1869 dei lavori  
pubblici. Inoltre la spesa pre-  
sta è già contrattata e prefissa in  
misura e prezzo, si parziale che  
~~complessiva~~ <sup>complessiva</sup>. Anche il ribasso è  
annunciato ~~in quell'atto~~ <sup>nella prefissa</sup> ~~qual documento~~  
in quel documento si è verifica-  
to accettato dall'auditario  
e sicuro. Dunque, al d' Oggi,



N<sup>o</sup> 293. A

Relazione alla Commissione  
generale del Piemonte

Trattata del 30 aprile 1869



2  
Visti gli articoli 2, 8 e 9 della citata Convenzione  
27 febbraio, relativi alle opere occorrenti per congiun-  
gere la Stazione ferroviaria di Venezia collo sbarcatoio  
e scali da farsi nella località delle Zattere;

Viste le proposte che la Commissione creata con Nostro  
Decreto del 6 ottobre 1866, ha presentate col progetto  
in data del 28 agosto 1867, in cui le opere a farsi allo  
scopo sopraindicato sono regolate in modo da meglio  
corrispondere alle attuali condizioni della Città di Ve-  
nezia, ed ai bisogni del suo commercio;

Visti gli accordi presi per mezzo di speciali Delegati,  
tra l'Amministrazione dello Stato e la Società ferroviaria  
dell'Alta Italia, subentrata per le linee Venete nei di-  
ritti della Società austriaca del Sud, onde determinare  
in base alle precedenti Convenzioni i limiti in cui deb-  
bano essere eseguiti i lavori della stazione ferroviaria  
marittima di Venezia, secondo le proposte della Com-  
missione suddetta;

Ritenuto che il Consiglio d'amministrazione della  
Società delle ferrovie dell'Alta Italia ha da parte sua,  
nella seduta del 20 ottobre 1868, aderito agli interve-  
nuti accordi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  
pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la Convenzione 4 ottobre 1868, intesa  
fra il Commendatore Giuseppe Biancheri, Ispettore del

Genio civile, Delegato del Governo, ed il Commendatore Giulio Daigremont, Direttore delle costruzioni delle ferrovie dell'Alta Italia, Delegato della Società, e relativa alla erezione della Stazione ferroviaria marittima in Venezia.

**Art. 2.**

Si farà fronte alle spese relative coi fondi che verranno stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 ottobre 1868.

**VITTORIO EMANUELE**

*Registrato alla Corte dei conti*

*addì 29 dicembre 1868*

*Reg. 45 Atti del Governo a c. 81.*

AYRES.

*(Luogo del sigillo)*

V. Il Guardasigilli

DE FILIPPO.

G. CANTELLI.

## CONVENZIONE

*Fra il Comm. Giuseppe Biancheri, Ispettore nel Real Corpo del Genio civile, ed il Comm. Giulio Daigremont, Direttore delle costruzioni e della manutenzione delle ferrovie dell'Alta Italia, per la formazione di una Stazione ferroviaria commerciale marittima a Venezia.*

---

### Si premette

Per Convenzione in data 27 febbraio 1866, stipulata fra il Governo austriaco e la Società delle strade ferrate del Sud dell'Austria, la Società assumeva l'obbligo di stabilire, in conformità di piani convenuti fra le parti, un tratto di ferrovia destinato a congiungere l'attuale stazione ferroviaria di Venezia collo sbarcatoio e scali da farsi nella località delle Zattere, e di costruire lo sbarcatoio e scali stessi, compiendo ogni cosa per modo che la linea potesse essere aperta all'esercizio nel periodo di due anni dopo che lo Stato avrebbe posto a disposizione della Società i terreni sui quali il progetto doveva essere eseguito.

La Società assumeva pure l'obbligo di prolungare i binari sullo scalo delle Zattere ora esistenti, allorché il Governo lo avesse posto in istato di riceverli.

Per contro il Governo assumeva l'obbligo di espropriare e consegnare alla Società i terreni sui quali il progetto doveva essere eseguito, e di pagare alla Società, in compenso dei lavori da essa compiuti, il prezzo assoluto di un milione e mezzo di fiorini in dodici annualità uguali, compresi gl'interessi calcolati al cinque per cento, pagamento da farsi in danaro sonante.

In forza del trattato di pace austro-italiano, in data 3 ottobre 1866, il Governo del Re subentrò nei diritti ed obblighi risultanti dalla detta Convenzione 27 febbraio 1866 relativamente allo esequimento delle opere dianzi indicate.

Successivamente la Regia Commissione, creata con Decreto 6 ottobre 1866, avendo riconosciuto che il progetto delle opere medesime, quale era stato adottato dal Governo austriaco, non sarebbe più conveniente per molte ragioni nelle condizioni presenti, consigliò all'adozione del Governo un nuovo progetto in data 28 agosto 1867.

La convenienza di questo essendo stata riconosciuta dal Governo e dalla Società dell'Alta Italia subentrata per le linee Venete alla Società delle strade ferrate del Sud dell'Austria, vennero le parti nella determinazione di mandarlo ad effetto per dare esequimento agli obblighi risultanti dalla Convenzione 27 febbraio 1866, nella quale, ferme restando le basi sostanziali, occorreva però di apportare le corrispondenti modificazioni per metterla in armonia col nuovo progetto adottato.

Per combinare tali modificazioni essendo stato delegato, per parte del Governo il Comm. Giuseppe Biancheri, Ispettore nel Real Corpo del Genio civile, e per parte della Società dell'Alta Italia il Comm. Giulio Daigremont, Direttore delle costruzioni e della manutenzione delle ferrovie sociali, i medesimi, dopo aver tenuto fra loro diverse conferenze, vennero nella deliberazione di stabilire tali modificazioni nei termini risultanti dai seguenti articoli:

Invece del progetto di ferrovia, sbarcatoio e scali da farsi a Venezia, ammesso alla Convenzione 27 febbraio 1866 stipulata fra il Governo austriaco e la Società delle strade ferrate del Sud dell'Austria, sarà eseguito quello suggerito dalla Regia Commissione e in data 28 agosto 1867 nella forma ed estensione risultante dal piano ed allegato in data d'oggi, sottoscritti dalle parti, ed annessi alla presente Convenzione.

**Art. 2.**

Il Governo, in forza dell'obbligo che gli risulta dalla Convenzione 27 febbraio 1866 di consegnare i terreni occorrenti per lo eseguito del progetto, farà eseguire a proprie spese le scavazioni necessarie alla regolare sistemazione del canale Scomenzera a quattro metri di profondità sotto comune alta marea del bacino interno di ancoraggio, estese anche sotto la fondazione del muro di approdo ad otto metri di profondità pur sotto comune alta marea, depositando gli sterri per la formazione dei terrapieni della stazione.

**Art. 3.**

La Società ferroviaria eseguirà tutte le opere d'arte necessarie a mandare ad effetto il progetto della nuova stazione e della diramazione ferroviaria che ad essa conduce dalla stazione attuale ed i ponti di accesso alla stazione stessa, cioè:

- a) Il muro di sponda e di approdo che regge il terrapieno della stazione dal lato del bacino interno e da quello del canale Scomenzera;
- b) Il muro di terrapieno che regge la stazione fra il ponte sul canal Grande e l'Ospedale di Santa Chiara, e fra il ponte stesso e la laguna;
- c) Il ponte di comunicazione a traverso il canal Grande fra la stazione attuale e la nuova.

...

d) Il ponte di comunicazione a traverso il canale Scomenzera fra la stazione nuova ed il campo di Sant'Andrea;

e) Una palizzata di marginamento all'arrampioni, che non avranno muri di sostegno; e

f) Una cancellata in legno e ferro a parete continua per separazione fra i terreni della stazione e quelli che saranno lasciati all'Ospedale di Santa Chiara;

g) Una estensione di magazzini, tettoie, fabbricati, per uffici ed alloggi per il servizio ferroviario e per quello della dogana, quanto è necessario e com'è indicato negli articoli seguenti;

h) L'armamento ferroviario, per servizio della stazione nuova e per collegamento di essa colla stazione attuale, e la provvista e stabilimento dei cambiamenti di via, piattaforme, gru ed ogni altro meccanismo occorrente;

1) Le barriere e chiusure della stazione che potranno essere indispensabili a giudizio della Direzione generale delle Gabelle per assicurare l'interesse della regia finanza;

2) Ed ogni altra cosa che potrà essere necessaria per porre la stazione in esercizio regolare e soddisfacente.

#### Art. 14.

La esecuzione delle opere principali che la Società dovrà eseguire apparisce dal piano ed allegato estimativo in data d'oggi annessa a questa Convenzione.

Art. 15: Entro il periodo di tre mesi dopo l'approvazione di questa convenzione, la Società ferroviaria avrà l'obbligo di intraprendere i lavori e darli ultimati colla stazione in esercizio nel termine massimo di 30 mesi successivi.

Art. 16: Negli stessi periodi di tempo, stabiliti nell'articolo precedente, il Governo dovrà far intraprendere gli scavi e dar sistemati il bacino interno della stazione, il canale Scomenzera, ed i canali di diramazione da quello della Giudecca a questo.

Art. 7. Saranno presi i necessari concerti fra gli Agenti del Governo e quelli della Società, affinché i lavori di escavo e quelli delle opere d'arte possano proseguire in armonia nel miglior modo e specialmente per facilitare lo impianto dei cantieri per l'esecuzione delle opere e per la sistemazione del terrapieno della stazione.

Art. 8. I progetti particolarizzati di escavo delle singole opere che verranno sviluppati giusta il tracciato del piano in data di oggi, saranno preparati dalla Società, e, prima di essere eseguiti, dovranno riportare l'approvazione governativa.

Nella preparazione di cotesti progetti e nell'esecuzione dei lavori si dovranno usare i migliori sistemi di costruzione, ed i relativi materiali i più perfetti.

Art. 9. L'Amministrazione dello Stato ha il diritto di far sorvegliare da Agenti di sua scelta la esecuzione dei lavori da effettuarsi dalla Società, affine di assicurarsi tanto della loro buona esecuzione e qualità dei materiali, come della loro conformità ai progetti approvati.

Art. 10. La stazione nuova ed il tronco di ferrovia di collegamento di essa colla stazione attuale che risulteranno dai lavori eseguiti dalla Società, faranno parte integrante della stazione di Venezia dipendente dalle linee Venete concesse alla Società ferroviaria dell'Alta Italia.

Il terrapieno di separazione del bacino di Venezia dalla laguna, che verrà costituito coi lavori di rinterro, rimarrà a libera disposizione del Governo dopo l'ultimazione dei lavori.

Quando esso venisse sistemato in modo da essere posto in

comunicazione colla ferrovia, la Società avrà obbligo di pro-  
tendervi uno o due binari, secondo i bisogni del servizio.

Il bacino interno ed i canali adiacenti resteranno devoluti  
all'uso pubblico come gli altri canali della laguna.

**Art. 11.**  
La manutenzione di tutte le opere d'arte eseguite starà a  
carico della Società.

Le spese di espurgamento del bacino interno della stazione  
e dei canali, e quelle per la manutenzione delle opere di mar-  
ginamento del terrapieno che il Governo si riserva in forza  
dell'articolo precedente, saranno fatte dal Governo stesso a pro-  
prio carico.

**Art. 12.**

A compenso dei lavori eseguiti la Società riceverà dal Go-  
verno la somma determinata e fissa di un milione e mezzo di  
fiorini, come pattuito colla Convenzione 27 febbraio 1866 in  
dodici annualità uguali, coll'interesse relativo in ragione del  
cinque per cento, ed in danaro sonante, nel modo apparente  
dal Prospetto annesso a questa Convenzione.

**Art. 13.**

Terminati i lavori, prima di porre la stazione in esercizio,  
si procederà ad una visita di collaudo dei lavori stessi da parte  
di una Commissione di funzionari delegati dal Ministero dei  
Lavori Pubblici.

Fatta in doppio originale oggi 14 ottobre 1868

L'ispettore del Genio civile

Il Direttore delle costruzioni  
e della manutenzione delle ferrovie  
dell'Alta Italia  
J. DAIGREMONT.

G. BIANCHI

Il Ministro dei Lavori Pubblici

G. CANTELLI

## ALLEGATO

**OPERE che la Società ferroviaria dell'Alta Italia assume obbligo di eseguire, in forza della Convenzione in data di oggi, per la formazione di una Stazione ferroviaria commerciale marittima a Venezia.**

**1° Metri lineari seicento diciassette di muro di sponda e di approdo nell'interno del bacino per tutto il perimetro *a a a a* del piano annesso, basato a profondità di otto metri sotto comune alta marea, lire ottocento settantotto mila seicento otto.** L. 878,608.

**2° Metri lineari quattrocento sei di muro di sponda e di approdo nel canale *Scomenzera* per l'estensione del perimetro da *b* in *c* del piano annesso, basato a profondità di quattro metri sotto comune alta marea, valutato lire quattrocento sessantotto mila cento diciotto.** L. 468,118.

**3° Metri lineari sessanta di muro di terra-pieno per raccordare il ponte sul canale *Grande* coll'Ospedale di *Santa Chiara* da un lato verso laguna dall'altro, valutato lire trenta mila.** L. 30,000.

Da riportarsi L. 1,376,726. »

OTAGHELLIA Riporto L. 1,376,726. »

4° Un ponte a tre luci sul canale Grande di cinquantaquattro metri di ampiezza in totale nella sezione libera a pile in muratura e travate in ferro da servire per due binari, valutato lire duecento trentadue mila cinquecento » 232,500. »

5° Un ponte pedonale a traverso il canale Scomenzera ad una sola luce, di venticinque metri, e quattro metri di larghezza, con spalle in muratura ed impalcatura metallica, valutato lire trentasette mila cinquecento » 37,500. »

6° Metri lineari mille seicento ventiquattro palizzate di margine di interapieni per tutto il perimetro verso laguna e per la parte sul lago interno segnato nel piano s s s s, valutata lire settantadue mila duecento quaranta » 72,400. »

7° Metri lineari duecento dieci di cancellata in legno e ferro a ponte continua per separare i terreni della stazione da quelli che restano all'Ospedale di Santa Chiara sul perimetro n. o. p., valutata lire ventun mila » 21,000. »

8° Metri quadrati mille cinquecento di magazzini con tetto a piani canalicati per servizio delle merci, valutati lire novecento mila » 900,000. »

Da riportarsi L. 2,629,966. »

Riporto L. 2,639,966. »

9° Metri quadrati ottocento di fabbricati a due piani per uffici ed alloggi pel servizio ferroviario e pel doganale, valutati lire *cento settantasei mila* ..... » 176,000. »

10° Chilometri cinque e mezzo di armamento ferroviario completo, compresi gli scambi di via, piattaforme, grù ed ogni meccanismo relativo, valutati tutto compreso lire *cinquecento cinquanta mila* ..... » 550,000. »

11° Metri diecimila inghiaimento sopra piazzali della stazione, lire *sessanta mila* .... » 60,000. »

12° Per barriere di sicurezza pel servizio doganale, caselli di guardia, cessi esterni, condotti d'acqua e di gas, selciati, si valuta la somma di lire *sessanta mila* ..... » 60,000. »

13° Per lavori imprevisi ed eventuali, si calcola la somma di lire *duecento diciannove mila trentaquattro* ..... » 219,034. »

Totale ammontare . . . L. 3,705,000. »

Pari a fiorini *un milione cinquecento mila*.

Firenze, 4 ottobre 1868.

L'Ispettore del Genio civile

G. BIANCHERI.

Il Direttore delle costruzioni  
e della manutenzione delle ferrovie  
dell'Alta Italia

J. DAIGREMONT.

V.° Il Ministro dei Lavori Pubblici

G. CANTELLI.

OTAGLIA Riporto L. 1,376,726. »

4° Un ponte a tre luci sul canale Grande di cinquantaquattro metri di ampiezza in totale nella sezione libera a pile in muratura e travate in ferro da servire per due binari, valutato lire duecento trentadue mila cinquecento » 232,500. »

5° Un ponte pedonale a traverso il canale Scomenzera ad una sola luce, di venticinque metri, e quattro metri di larghezza, con spalle in muratura ed impalcatura metallica, valutato lire trentasette mila cinquecento » 37,500. »

6° Metri lineari mille settecento venti di palizzate di margine di interapieni per tutto il perimetro verso laguna e per la parte sul bacino interno segnato nel piano s s s s, valutata lire settantadue mila duecento quaranta » 72,400. »

7° Metri lineari duecento dieci di cancellata in legno e ferro a parete continua per separare i terreni della stazione da quelli che restano all' Ospedale di Santa Chiara sul perimetro n. o. p., valutata lire ventun mila » 21,000. »

8° Metri quadrati sette mila cinquecento di magazzini con tetto a piani carinati per servizio delle merci, valutati lire novecento mila » 900,000. »

Da riportarsi L. 2,629,966. »

Riporto L. 2,639,966. »

9° Metri quadrati ottocento di fabbricati a due piani per uffici ed alloggi pel servizio ferroviario e pel doganale, valutati lire *cento settantasei mila* ..... » 176,000. »

10° Chilometri cinque e mezzo di armamento ferroviario completo, compresi gli scambi di via, piattaforme, grù ed ogni meccanismo relativo, valutati tutto compreso lire *cinquecento cinquanta mila* ..... » 550,000. »

11° Metri diecimila inghiaimento sopra piazzali della stazione, lire *sessanta mila* .... » 60,000. »

12° Per barriere di sicurezza pel servizio doganale, caselli di guardia, cessi esterni, condotti d'acqua e di gas, selciati, si valuta la somma di lire *sessanta mila* ..... » 60,000. »

13° Per lavori imprevisi ed eventuali, si calcola la somma di lire *duecento diciannove mila trentaquattro* ..... » 219,034. »

Totale ammontare : . . L. 3,705,000. »

Pari a fiorini *un milione cinquecento mila*.

Firenze, 4 ottobre 1868.

L'Ispettore del Genio civile

G. BIANCHERI.

Il Direttore delle costruzioni  
e della manutenzione delle ferrovie  
dell'Alta Italia

J. DAIGREMONT.

V.° Il Ministro dei Lavori Pubblici

G. CANTELLI.

## ALLEGATO

---

*PROSPETTO delle dodici annualità, da pagarsi dal Governo alla Società ferroviaria dell'Alta Italia a saldo della somma di fiorini un milione cinquecento mila coi relativi interessi, in forza della Convenzione in data d'oggi, relativa alla formazione di una Stazione ferroviaria commerciale marittima a Venezia, cioè:*

In gennaio	1870	—	1 <sup>a</sup> annualità,	fiorini	125,000
»	1871	—	2 <sup>a</sup>	»	193,750
»	1872	—	3 <sup>a</sup>	»	187,500
»	1873	—	4 <sup>a</sup>	»	181,250
»	1874	—	5 <sup>a</sup>	»	175,000
»	1875	—	6 <sup>a</sup>	»	168,750
»	1876	—	7 <sup>a</sup>	»	162,500
»	1877	—	8 <sup>a</sup>	»	156,250
»	1878	—	9 <sup>a</sup>	»	150,000
»	1879	—	10 <sup>a</sup>	»	143,750
»	1880	—	11 <sup>a</sup>	»	137,500
»	1881	—	12 <sup>a</sup>	»	131,250

Firenze, 4 ottobre 1868.

*L'Ispettore del Genio Civile*

**G. BIANCHERI.**

*Il Direttore delle costruzioni  
e della manutenzione delle ferrovie  
dell'Alta Italia*

**J. DAIGREMONT.**

*V.º Il Ministro dei Lavori Pubblici*

**G. CANTELLI.**

---

**STAMPERIA REALE.**

# Stelazione.

Il sottoscritto propone nel bilancio 1869 lo stanziamento di lire diecimil al cap. 98 del Ministero dei Lavori Pubblici per la stazione marittima della ferrovia di Venezia e ciò come conseguenza necessaria del Trattato di pace dell'Austria, della convenzione 4. 8bre 1866. e del Decreto 23. 8bre 1866. Egli si proponeva che l'opera essendo indipendente da stipulazioni internazionali, e il contratto speciale avendo ricevuto l'approvazione del Consiglio di Stato, potesse la somma stanziarsi in un articolo di bilancio, senza bisogno di una legge speciale. Ma poiché la Commissione del bilancio ha sollevato un dubbio, sopra detto punto, il sottoscritto ha l'onore di proporre alla Camera il seguente progetto di legge.

X 23 m. 1464

Articolo 1° E' convalidato il 3° D. M. 1863 che approva la convenzione stipulata tra il Governo e la Società delle strade ferrate dell'Alta Italia per l'erigione di una stazione ferroviaria marittima a Venezia.

Articolo 2° E' approvata la somma di Lire 800.000. per la esecuzione di detta opera, delle quali Lire 300.000. saranno imputate nel bilancio 1869. Ministero dei Lavori Pubblici cap. 98.

J. Capini

N. 293

Si compare una forma d'industria

zupicg

Scelta al 28. Aprile 1874.